

## **La circolare analizza gli adempimenti scattati dal 1° gennaio 2019**

Obblighi di trasparenza e pubblicità anche per gli enti del Terzo settore che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 125-129 della legge 124 del 2017). È quanto emerge dalla circolare n. 2 del 2019 del ministero del Lavoro, pubblicata dopo l'incontro tenutosi ieri a Palazzo Chigi tra il Governo e le rappresentanze del Terzo settore. Molti gli spunti forniti nel documento di prassi agli operatori, che dovranno tenere conto degli adempimenti previsti nonché, per le imprese, anche della pesante sanzione in caso di violazione, che comporterà la restituzione integrale delle somme percepite dalla pubblica amministrazione.

Dal 1° gennaio 2019, infatti, scattano diversi adempimenti per le cooperative sociali nonché per gli enti non profit in tema di vantaggi economici ricevuti dalla Pa nel 2018. L'obbligo di informazione riguarderà non solo tali somme, ma anche quelle percepite a titolo di cinque per mille. Se la rendicontazione del vantaggio ricevuto grava in capo agli enti del Terzo settore (Ets), in linea con il principio previsto dall'articolo 93 del Dlgs 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), anche le amministrazioni eroganti saranno tenute a verificare il corretto impiego da parte dei beneficiari delle somme ricevute (su questo stesso tema, si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Ancora più stringenti gli adempimenti per le cooperative sociali. Questi enti, benché fiscalmente Onlus di diritto, sono equiparati dalla circolare alle società e, pertanto, obbligati a rispettare gli adempimenti in tema di trasparenza previsti per queste ultime. Le cooperative sociali, infatti, saranno tenute a dare conto delle somme ricevute dalla Pa in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio o, laddove previsto, in quella del bilancio sociale. In caso di inadempimento, scatta l'obbligo di restituire integralmente il vantaggio economico erogato dalla Pa.

Sotto il profilo operativo, i vantaggi economici da comunicare riguarderanno una gamma molto ampia. Oggetto di pubblicazione, infatti, saranno non solo contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pa e dagli altri enti assimilati che non traggono titolo da rapporti di tipo sinallagmatico, ma anche somme erogate che hanno natura di corrispettivo. Rientreranno, quindi, a titolo esemplificativo anche le somme elargite dalla Pa in virtù di rapporti contrattuali.

Con riferimento all'obbligo di comunicazione dei vantaggi economici percepiti, sarà importante rispettare il limite di 10mila euro, da intendersi in senso cumulativo. Tale limite, infatti, prescinde dalla provenienza delle somme percepite, dal momento che, ai fini del superamento della soglia occorrerà tenere conto totale delle erogazioni ricevute. Tuttavia, oltre i 10mila euro, precisa la circolare, graverà sugli enti non profit e sulle imprese l'obbligo di pubblicare gli elementi informativi relativi a tutte le voci che hanno concorso al raggiungimento e al superamento della soglia.

Infine, maglie più larghe per gli obblighi informativi per gli enti non profit di piccole dimensioni.

In generale, gli enti diversi dalle imprese, saranno tenuti a pubblicare gli elementi informativi relativi ai vantaggi pubblici (denominazione e codice fiscale soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata, data incasso, causale) sui siti internet e sui portali digitali degli enti percipienti l'ausilio. Per gli enti di piccole dimensioni sono previste, inoltre, ulteriori opzioni. Questi, avranno la possibilità di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza anche tramite la pagina Facebook o in mancanza, mediante la pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l'Ets aderisce. Agevolazione che viene concessa a tali enti per evitare un aggravio di oneri amministrativi ed economici sproporzionati rispetto alle dimensioni ridotte di questi ultimi.

*Fonte © RIPRODUZIONE RISERVATA Il sole 24ore G. Se. gennaio 2019*

## Trasparenza per le onlus

Anche le somme percepite dagli enti del Terzo settore a titolo di cinque per mille devono essere pubblicate sul sito istituzionale o sul portale digitale, in ossequio agli obblighi di trasparenza e pubblicità, previsti dall'ultima legge sulla Concorrenza (n. 124/2017) e che diventano pienamente operativi dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti nel corso del 2018. Dovranno essere pubblicate solo le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, indipendentemente dall'anno di competenza a cui le stesse si riferiscono.

Varrà dunque il criterio di cassa. A chiarirlo è l'Inps nella circolare n. 38/2019, diffusa ieri, nella quale l'Istituto di previdenza detta i chiarimenti alle onlus e alle regioni, competenti a gestire i registri delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

L'Inps chiarisce che la somma di 10 mila euro (individuata dalla legge sulla concorrenza quale tetto superato il quale gli enti sono tenuti a pubblicare le informazioni su sovvenzioni, contributi e incarichi retribuiti) si riferisce al totale dei vantaggi economici ricevuti e non alla singola erogazione.

Le informazioni, «da pubblicare preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico» dovranno contenere: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente, denominazione del soggetto erogante, somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico, data di incasso, causale. In mancanza di un sito web o di un portale istituzionale, gli enti no profit potranno pubblicare le informazioni sulla loro pagina Facebook.

Le imprese, invece, dovranno pubblicare i dati nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella nota integrativa al bilancio consolidato. Le regole per le imprese si estendono alle cooperative sociali.

*Fonte Italiaoggi 17 gennaio 2019*

---